I.P.A.B. OPERA PIA "FEDERICO GAROFOLI"

Via Roma, 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)

C.F. 80008130231

STATUTO

ART. 1 – SCOPO

L'ISTITUZIONE Opera Pia "F. Garofoli" trae testamento olografo 1.3.1861 dell'omonino Dr. Federico Garofoli di Venezia ed a seguito di definitiva aggiudicazione disposta dal Tribunale Civile di Venezia con decreto n. 6615 del 4 aprile 1864. Con R. D. del 12.3.1877 l'Istituzione venne eretta in Ente Morale ai sensi della Legge 6972/1890.

ART. 2 – SCOPO

Scopo dell'istituzione è l'assistenza ed il ricovero di bisognosi residenti in San Giovanni Lupatoto.

ART. 3 – SEDE

L'Istituzione Opera Pia "F. Garofoli" ha sede presso il Municipio di San Giovanni Lupatoto in Via Roma n. 18.

ART. 4 – IN FASE DI AGGIORNAMENTO

ART. 5 – MEZZI

L'Istituzione trae i mezzi per il suo Funzionamento da:

a) rendite del patrimonio;
b) rette corrisposte dagli utenti che usufruiscono dei suoi servizi a titolo non gratuito;
c) contributi ed elargizioni straordinarie di privati ed enti pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio;

CAPO II°

ART. 6 – ORGANI

Organi. dell'Istituzione sono:
– Consiglio di Amministrazione;
– Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

ART. 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, come segue:

- due persone elette dal Consiglio comunale di San Giovanni Lupatoto, scelte fra persone non appartenenti al Consiglio stesso;

- Parroco pro-tempore della locale Chiesa di San Giovanni Battista, quale membro di diritto per disposizione testamentaria.

Per l'elezione dei due componenti di competenza consiliare ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre.

A parità di voto è proclamato il più anziano di età.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

I membri elettivi durano in carica 5 anni, e possono essere rieletti ai sensi dell'art. 10 della Legge 6972/1890.

Le funzioni degli amministratori sono gratuite.

ART. 8 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente ed al suo funzionamento. In particolare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti esso:
delibera il regolamento di amministrazione e di gestione;
delibera i regolamenti interni di funzionamento delle strutture, e del personale, nonchè la pianta organica;
delibera sulle modifiche dello statuto;
approva i bilanci preventivi e conti consuntivi;
adotta ogni atto di disposizione del patrimonio;
delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonchè alle relative transazioni;
A maggioranza assoluta dei presenti esso:
– delibera in ordine alla nomina e assunzione del personale;
– determina annualmente l'importo delle rette per i servizi prestati;
– esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla Legge e dai regolamenti, statali e regionali, oltre che dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno due dei componenti assegnati.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone.

A parità di voti, la proposta si intende respinta.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, giusto art. 15 della legge 6972/1890, non può prendere parte alle deliberazioni.

ART. 10 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per eventuali variazioni agli stessi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata degli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere regolarmente svolte in modalità telematica, anche mediante sistemi di videoconferenza, a condizione che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti. Per garantire il pieno rispetto delle norme di legge, le riunioni telematiche devono svolgersi rispettando i requisiti della modalità tradizionale e dunque devono offrire ai partecipanti le stesse possibilità di una riunione in presenza. I partecipanti devono avere la possibilità di interagire tra loro, intervenire nel dibattito, scambiare documenti ed esprimere il voto.

ART. 11 – ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l'invito ad intervenire, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In casi di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.

ART. 12 – VERBALI

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Segretario dell'Ente, e devono essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretario.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, o rifiuti di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.

ART.13 – DECADENZA

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dall'organo di nomina, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

ART. 14 – NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Presidente dei Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta.

ART. 15 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente.
Esso vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, sospende per gravi motivi il personale dipendente, riferendone al Consiglio nella prima seduta.
Il Presidente in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima seduta da convocarsi entro 20 giorni dall'adozione dell'atto.
Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente promuove presso gli enti interessati, l'adozione degli atti di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – NOMINA DEL VICE – PRESIDENTE

Con le stesse modalità e negli stessi termini della nomina del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Vice-Presidente.

ART. 17 – COMPITI DEL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

CAPO III°

ART. 18 – SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri assegnati, nomina un Segretario.
Il Segretario potrà essere persona esterna o dipendente dell'Istituzione.
Con la delibera di nomina dovrà essere determinata la misura della prestazione e del compenso.

ART. 19 – COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario:
– risponde al Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività ad esso affidate;
– redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
– cura la predisposizione degli atti approvati dagli organi dell'Ente, ed i connessi adempimenti previsti dalla legge e dal lo statuto;
– formula ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre e all'approvazione degli organi dell'Ente;
– cura i rapporti con il tesoriere.
Il Segretario è il Capo del personale dipendente dell'Ente e ne controlla l'attività e la disciplina.

ART. 20 – TESORERIA

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nomina il Tesoriere dell'Ente.

ART. 20/BIS – ORGANO DI REVISIONE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei conti, individuato fra gli iscritti nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito preso la Giunta regionale del Veneto.

Il Revisore dura in carica 5 anni, a decorrere dal provvedimento di nomina ed è rinnovabile una sola volta.

Al Revisore si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

I compiti e le funzioni del Revisore sono stabiliti dall'art. 56, commi 11 e 12, della legge regionale Veneto 30/2016.

Il Revisore è tenuto, altresì, a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione su richiesta dello stesso. Al Revisore spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla normativa regionale.

ART. 21 – MANDATI DI PAGAMENTO

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti di firma del Presidente, del consigliere addetto al settore, del Segretario e del Ragioniere dell'Ente, ove esista.

ART. 22 – PERSONALE

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

CAPO IV°

ART. 23 – NORME TRANSITORIE

L'attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 7 del presente statuto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta in possesso del decreto regionale di approvazione che promuoverà la nomina da parte degli enti interessati dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, convocherà la prima seduta del nuovo Consiglio e la presiederà fino alla nomina del Presidente ai sensi dell'art. 14 dello statuto.
Il presente statuto entrerà in vigore dalla data del decreto regionale di approvazione.

CAPO V°

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative

vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficienza pubblica**.**

27/02/2020